

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-10627 Carnevali: Sulla mancata adozione del decreto di cui all'articolo 6, comma 11, della legge n. 112 del 2016	115
ALLEGATO (<i>Testo della risposta</i>)	117

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. C. 3868 Governo, approvato dal Senato, e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi e C. 3999 Elvira Savino (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	116
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	116

INTERROGAZIONI

Giovedì 30 marzo 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 15.35.

5-10627 Carnevali: Sulla mancata adozione del decreto di cui all'articolo 6, comma 11, della legge n. 112 del 2016.

Il sottosegretario Luigi BOBBA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Elena CARNEVALI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta, che chiarisce in maniera inequivocabile che

l'articolo 6 della legge n. 112 del 2016 (sul cosiddetto «Dopo di noi»), relativo alle esenzioni ed agevolazioni fiscali per l'istituzione di *trust* al fine di garantire l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità grave, trova diretta applicazione senza che sia necessaria l'adozione di uno specifico decreto ministeriale. Invita quindi l'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia delle finanze, nel suo complesso, a promuovere forme di pubblicità rispetto a quanto comunicato attraverso l'odierna risposta del Governo, al fine di consentire alle persone interessate di fruire sin da ora delle predette esenzioni ed agevolazioni.

Mario MARAZZITI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.45.

SEDE REFERENTE

Giovedì 30 marzo 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Davide Faraone.

La seduta comincia alle 15.45.

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.

C. 3868 Governo, approvato dal Senato, e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi e C. 3999 Elvira Savino.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 marzo 2017.

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, ricorda che, come convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentato dai rappresentanti dei gruppi,

nella seduta odierna si concluderà la discussione preliminare.

Nessuno chiedendo di intervenire, propone di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame in sede referente il disegno di legge C. 3868, approvato dal Senato.

La Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame in sede referente il disegno di legge C. 3868, approvato dal Senato.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che, in considerazione della richiesta, avanzata da diversi gruppi, di avere a disposizione un termine ampio per la presentazione degli emendamenti, stante la complessità e la diversità dei temi trattati dal disegno di legge in oggetto, tale termine è fissato per giovedì 4 maggio 2017, alle ore 12. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.

ALLEGATO

5-10627 Carnevali: Sulla mancata adozione del decreto di cui all'articolo 6, comma 11, della legge n. 112 del 2016.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'onorevole interrogante chiede di conoscere i motivi per i quali non risulta ancora adottato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che dà attuazione all'articolo 6, comma 11, della legge 22 giugno 2016, n. 112, recante « Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare ».

L'onorevole interrogante, più specificamente, si riferisce alle disposizioni previste dal citato articolo 6, secondo cui i beni e diritti conferiti in trust ovvero gravati da vincoli di destinazione, ovvero destinati a fondi speciali disciplinati da contratto di affidamento fiduciario, istituiti in favore delle persone con disabilità grave, sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni; ai trasferimenti dei beni e diritti in favore dei predetti trust, fondi speciali e vincoli di destinazione, si applicano in misura fissa le imposte di registro, ipotecaria e catastale.

Medesime misure di favore si applicano, a norma del comma 4 del citato articolo, in caso di premorienza del beneficiario, ai trasferimenti di beni e diritti reali a favore dei soggetti che hanno istituito il trust ovvero stipulato i fondi speciali ovvero costituito il vincolo di destinazione.

È inoltre prevista l'esenzione dall'imposta di bollo per una serie di atti e

documenti, posti in essere o richiesti dal *trustee* ovvero dal fiduciario del fondo speciale ovvero dal gestore del vincolo di destinazione.

Al fine di incentivare la patrimonializzazione dei citati fondi, è poi disposto dal comma 9 che, a decorrere dal periodo d'imposta 2016, alle erogazioni liberali, alle donazioni ed agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti dei trust ovvero dei fondi speciali istituiti in favore delle persone con disabilità grave e prive di sostegno familiare, si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

Con particolare riferimento alle imposte di successione e donazione, di registro, ipotecaria, catastale e di bollo, il comma 10 del citato articolo 6 stabilisce la decorrenza delle relative agevolazioni dal 1° gennaio 2017.

L'onorevole interrogante fa riferimento al comma 11 del medesimo articolo, dove è prevista l'emanazione di un decreto entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, contenente le modalità attuative del medesimo articolo 6.

In merito alle disposizioni del già citato articolo 6, sentito il Dipartimento delle finanze e l'Agenzia delle entrate, si ritiene che le previsioni normative di cui trattasi non necessitino dell'emanazione di apposite disposizioni attuative.